


All. 1 - Statuto della società risultante dalla fusione



STATUTO

ARTICOLO 1

Denominazione sociale

La Società, costituita in Milano con atto del 5 dicembre 1996 è denominata:

"Europ Assistance VAI S.p.A."

in forma abbreviata:

"VAI S.p.A."

ARTICOLO 2

Sede legale ed eventuali sedi secondarie

La Società ha sede legale in **Milano**.

ARTICOLO 3

Durata

La durata è stabilita sino al **31 dicembre 2131** e può essere prorogata con deliberazione assembleare.

ARTICOLO 4

Oggetto

La Società ha per oggetto:

1) l'attività di organizzazione, di coordinamento o di fornitura di operazioni di aiuto e di assistenza a persone od enti in relazione alle loro necessità fisiche, organizzative e motorie a seguito di specifiche richieste di intervento contro pagamento del relativo corrispettivo utilizzando mezzi propri e di altri.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- per le necessità fisiche si intendono: trasporto del malato e del ferito con i mezzi più idonei; individuazione dell'ospedale idoneo a trattare la specifica patologia; organizzazione del trasporto della salma;

- per necessità organizzative si intendono: pronto intervento di legali esterni alla Società, interpreti, artigiani, per far fronte ad eventi che necessitano tali interventi:

- per necessità motorie si intendono: progettazione, gestione e commercializzazione di servizi di informazione, di soccorso e di assistenza stradale ai conducenti e/o passeggeri di veicoli a motore in genere, di erogazione di quei servizi che consentano la prosecuzione del viaggio e/o che limitino i disagi conseguenti; l'invio di pezzi di ricambio;

2) l'attività di autoriparazione e deposito per veicoli svolta direttamente o per tramite di imprese convenzionate, per propri clienti o per terzi;

3) l'attività di pulizia e di lavaggio di strade ed autostrade a seguito di incidente, effettuata direttamente o per tramite di imprese convenzionate; progettazione e realizzazione di mezzi ed attrezzature per l'attività di lavaggio ed in genere di tutto ciò che è necessario per la realizzazione dell'attività;

4) l'attività di noleggio di autovetture con o senza conducente;

5) l'attività di gestione, attraverso una struttura organizzativa preposta alla ricezione e generazione di chiamate telefoniche, di Call Center a supporto dell'attività di soggetti committenti (a titolo

esemplificativo e non esaustivo: compagnie di assicurazione, costruttori veicoli, noleggiatori a breve/lungo termine, società manifatturiere); l'attività di "phone collection" mediante, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- aggiornamento mediante utilizzo di banche dati pubbliche, quali in via esemplificativa, elenchi telefonici, data base dei clienti;
- verifica telefonica delle cause di mancati pagamenti da parte di clienti di Società clienti e l'attività per la loro sistemazione;
- sollecito telefonico tramite operatori per pagamenti scaduti, mediante utilizzo di elenchi forniti dalle Società clienti.

Per il conseguimento e nell'ambito di tali finalità la Società potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, svolgere attività di:

- comunicazione ed assistenza anche tecnico-informativa (help-desk);
- gestione di relazioni e/o contatti per via telefonica, telematica ed informatica, internet compreso, nonché vendita, anche per conto di terzi, di beni e/o di servizi (telemarketing/televendite), studio, realizzazione e sviluppo di servizi di promozioni pubblicitarie, di marketing diretto e di marketing per via telefonica, telematica ed informatica (internet compreso), e loro future evoluzioni, nonché di comunicazione con utilizzo del mezzo telefonico, informatico, telematico, ricerca e sondaggi di mercato, realizzati anche in forma automatica, acquisto, utilizzo, e commercializzazione di prodotti relativi alle attività sopra indicate, avvalendosi, per la prestazione di tali servizi, di tecnologie avanzate di comunicazione a distanza e di

processi e sistemi in funzione delle richieste dei clienti;

6) l'attività di fornitura di informazioni a terzi di carattere tecnico, commerciale, operativo, turistico e meteorologico;

7) l'attività di controllo, catalogazione ed archiviazione di ogni genere e tipo di documenti;

8) l'attività di sub agente di assicurazione;

9) l'attività di agenzia di viaggio e turismo, e più precisamente, attività di produzione, organizzazione, prenotazione e vendita biglietti di viaggi e soggiorni ed ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano esse di accoglienza che di assistenza, con o senza vendita diretta al pubblico, ovvero intermediazione nei predetti servizi od anche entrambe le attività, servizi connessi;

10) l'assunzione di rappresentanze od agenzie di Società, enti ed organizzazioni che svolgono in Italia od all'estero attività analoghe nonché la partecipazione in Società Italiane od estere già esistenti o da costituire che abbiano uno scopo sociale identico o simile a quello da essa esercitato;

11) la commercializzazione (la vendita, la locazione ed il noleggio) di prodotti non alimentari e di servizi;

12). Ai fini di cui sopra la Società può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi attinenza con l'oggetto sociale, con la precisazione che l'attività finanziaria non forma oggetto dell'attività propria dell'impresa e potrà quindi essere svolta solo in via meramente accessoria e strumentale all'attività principale

come, in via esemplificativa, in occasione della gestione dei mezzi finanziari della Società e comunque non nei confronti del pubblico.

13). Ai soli fini della realizzazione dell' oggetto, e perciò in via del tutto strumentale al medesimo, la Società potrà assumere, non al fine di successivi smobilizzi, partecipazione ed interessenze in altre Società od aziende aventi oggetto analogo od affine al proprio, esclusi - per tale ambito di attività - ogni rapporto con il pubblico e l'intermediazione mobiliare, nonché prestare avalli o fideiussioni, garanzie anche reali per obbligazioni assunte anche da terzi.
Il tutto nel rispetto delle disposizioni di Legge.

14). La Società fa parte del Gruppo Assicurativo Generali.

In tale qualità essa è tenuta all'osservanza dei provvedimenti che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, adotta per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo.

Gli Amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato ed informazione per l'emanazione dei provvedimenti.

ARTICOLO 5

Capitale sociale

Il capitale sociale, sottoscritto e versato, è di Euro **4.324.620,00.=** (**quattromilionitrecentoventiquattromilaseicentoventi Euro**) ed è suddiviso in n. **720.770.000.=** (**settecentoventimilasettecentosettanta**) Azioni ordinarie del valore nominale di Euro **6,00.= (seieurozerocentesimi)** cadauna e potrà essere costituito da conferimenti sia in denaro sia di beni in

natura.

Ogni Azione attribuisce il diritto di voto.

La Società potrà acquisire tra i Soci finanziamenti con obbligo di rimborso nel rispetto delle norme di Legge.

Tali finanziamenti saranno improduttivi di interessi salvo esplicito patto contrario.

ARTICOLO 6

Azioni e domicilio dei soci

Le Azioni sono nominative e liberamente trasferibili.

Il domicilio dei Soci è quello che risulta dai Libri Sociali.

ARTICOLO 7

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, anche fuori dalla sede della Società, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, posta elettronica ovvero, infine, con ogni altro mezzo idoneo a consentirne la prova dell'avvenuto ricevimento, entro i termini fissati dalla Legge.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di una seconda ed anche di ulteriori convocazioni, per il caso in cui l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

ARTICOLO 8

Svolgimento delle adunanze

L'Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla Legge.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in sua assenza, dal Vicepresidente, se nominato, ed in assenza di entrambi, da chi viene eletto dagli intervenuti.

L'adunanza dei Soci si può tenere per teleconferenza nonché per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire tempestivamente; con tali presupposti l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

ARTICOLO 9

Composizione del Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di **tre** e da un massimo di **quindici** membri, nominati dall'Assemblea dopo averne stabilito il numero.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a **tre** esercizi.

ARTICOLO 10

Poteri del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione spetta in via esclusiva ogni potere per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.

Il Consiglio di Amministrazione ha competenza a deliberare pure in tema di fusione, nei casi consentiti dalla Legge, d'istituzione o soppressione di sedi secondarie, d'indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza e la firma sociale ed entro quali limiti, di riduzione del capitale sociale in caso di recesso, di

adeguamento dello Statuto a disposizioni normative nonché di trasferimento della sede sociale in altro Comune del territorio nazionale.

La predetta competenza è concorrente con quella dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, anche riuniti in Comitato, determinando i limiti della delega.

ARTICOLO 11

Presidente

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente uno o più Vicepresidenti, che sostituiscono il Presidente assente od impedito.

ARTICOLO 12

Segretario

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario, scegliendolo anche fra coloro che non ricoprono la carica di Amministratore.

ARTICOLO 13

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo reputi opportuno o ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, posta elettronica od altro mezzo idoneo a consentirne la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi a ciascun

Consigliere non oltre il quinto giorno precedente a quello fissato per la riunione.

Nei casi d'urgenza, il predetto termine può essere più breve.

ARTICOLO 14

Svolgimento delle sedute consiliari

Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione si possono tenere anche per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire tempestivamente alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

ARTICOLO 15

Rappresentanza legale e firma sociale

La rappresentanza legale e la firma sociale di fronte ad ogni Autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in caso di sua assenza od impedimento, al Vicepresidente.

Salva diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano inoltre agli Amministratori Delegati, per gli atti compresi nelle loro attribuzioni.

L'Organo Amministrativo competente può attribuire la rappresentanza e la firma sociale anche ad altri Amministratori, a dipendenti ed a terzi mediante il rilascio di procure generali e speciali per singoli atti o categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare che determinati atti e corrispondenza siano sottoscritti, in tutto od in parte, mediante riproduzione meccanica della firma.

Le copie e gli estratti di atti e documenti sociali che devono essere prodotti alle autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie, o che siano richiesti ad ogni altro effetto di Legge, sono dichiarati conformi all'originale dal Presidente o dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 16

Composizione del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti, rieleggibili nella carica.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato in occasione della nomina del Collegio.

Tutti i Sindaci debbono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

ARTICOLO 17

Funzioni

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo, contabile ed

organizzativo della Società, sul suo concreto funzionamento, nonché sull'affidabilità del sistema amministrativo e contabile nel rappresentare correttamente i fatti di gestione.

Spetta al Collegio Sindacale il potere di convocare l'Assemblea qualora, nell'espletamento del proprio incarico, ravvisi l'esistenza di fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

La revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio Sindacale ovvero quando prescritto in via inderogabile dalla Legge o deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria e comunque secondo la normativa anche regolamentare pro tempore vigente, da un Revisore o da una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito Registro.

I requisiti, le funzioni, il conferimento, la revoca e la cessazione dell'incarico, la responsabilità e le attività del Revisore Legale o della Società di Revisione sono regolati dalla Legge.

ARTICOLO 18

Svolgimento delle sedute

Le sedute del Collegio Sindacale si possono tenere anche per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire tempestivamente alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

ARTICOLO 19

Compenso e rimborso delle spese

Oltre al compenso annuo, determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, spetta ai Sindaci il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.

ARTICOLO 20

Bilancio sociale

L'esercizio sociale si chiude il **31 dicembre** di ogni anno.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio è presentato ai Soci il bilancio sociale a norma di Legge; tale termine può essere prorogato a 180 (centoottanta) giorni, nei casi previsti dalla Legge.

ARTICOLO 21

Destinazione dell'utile

Degli utili netti risultanti dal bilancio viene assegnato il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

In ordine alla destinazione dell'eccedenza, decide l'Assemblea di volta in volta.

L'Assemblea può deliberare l'assegnazione di utili a dipendenti della Società o di sue controllate mediante l'emissione di Azioni, anche di categorie speciali, da assegnare individualmente ai beneficiari.

A questi ultimi possono essere inoltre assegnati strumenti finanziari diversi dalle Azioni, forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, privi di voto nell'Assemblea degli Azionisti.

I dividendi non riscossi si prescrivono entro cinque anni a favore della Società.

ARTICOLO 22

Scioglimento della Società

La Società si scioglie per le cause e secondo le modalità previste dalla Legge.

ARTICOLO 23

Clausola arbitrale

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i Soci, tra questi e la Società, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ovvero quelle che venissero promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci o nei loro confronti ad eccezione di quelle rimesse per Legge all'esclusiva competenza dell'Autorità giudiziaria, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre membri.

Detti arbitri saranno nominati ad istanza della parte che vi abbia interesse dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la Società ha la sede legale.

Gli arbitri decideranno secondo diritto ed il lodo sarà impugnabile a norma di Legge.

ARTICOLO 24

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente regolato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni di Legge.

F.to

Bruno Andrea Scaroni

dr. Giorgio Pozzi (L.S.)

